



	<b>Capitolato d'oneri</b>
--	---------------------------

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RILEVAZIONE SISTEMATICA DEGLI ULIVI MONUMENTALI DELLA PUGLIA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2007.**

**CIG : 1154723B8D**

<b>Art. 1 Finalità</b>
------------------------



Il presente appalto fa riferimento alla DGR n. 2666 del 28.12.09 in attuazione al **Programma regionale per la tutela dell'Ambiente, Asse 2, Linea d'intervento f "interventi di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della puglia in attuazione della l.r. 14/2007"**.

Con la presente gara si intende dare seguito attuativo alla legge regionale della Puglia n. 14 del 4 giugno 2007, "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", legge che tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

Tale tutela e valorizzazione viene perseguita, in particolare, attraverso la definizione del carattere di monumentalità da attribuire alle piante plurisecolari, individuate attraverso attività di rilevazione sistematica degli ulivi monumentali della Puglia nel rispetto della tempistica di legge assai ristretta, che fissa al 31/12/2011 il regime transitorio così come definito dall'art. 15 della L.R. n. 14/07.

## **Art. 2 Oggetto**

L'oggetto del presente bando riguarda la creazione di un *sistema informativo territoriale georeferenziato/database* (nel sistema di riferimento WGS-84) fornito su supporto multimediale (cd/dvd) sotto forma di uno strato informativo (.shp) che riporti tutte le informazioni censite mediante la scheda di rilevamento prevista dalla D.G.R n. 707 del 6.5.08 (**Allegato A**) **come attributi dei singoli record del sistema informativo. Ogni record dello strato informativo dovrà corrispondere esclusivamente ad un singolo ulivo censito mediante la scheda di rilevamento.** Il suddetto *sistema informativo territoriale georeferenziato/database* dovrà inoltre contenere i dati uniformati provenienti da:

- a) le azioni di rilevazione sistematica sul campo già avviate;
- b) le istanze di espianto/reimpianto presentate alla Commissione tutela alberi monumentali;
- c) le segnalazioni di ulivi monumentali, presentate da cittadini ed enti ai competenti uffici regionali;
- d) le domande di autocandidatura per la rilevazione di ulivi monumentali presentate da proprietari di terreni agricoli;
- e) le pubblicazioni, indagini e rilevazioni effettuate da altri enti pubblici e privati.

**Si specifica che dovrà essere censito un numero minimo di 250.000 ulivi monumentali.**

## **Art. 3 Modalità di esecuzione**

Le attività di cui all'art. 2, oggetto del presente bando, sono le seguenti:

1. il censimento degli alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità definite dall'art. 2 della L.R. 14/2007 e pertanto assoggettati a regime di tutela vigente;



2. la ricerca dei dati catastali e dell'esatta ubicazione degli alberi in coordinate geografiche WGS84 UTM Zona 33 (o 34) N;
  3. l'acquisizione di dati telerilevati da piattaforma aerea o satellitare; tali dati, rettificati e georeferiti devono essere in coordinate geografiche WGS84 UTM zona 33 (o 34) N;
  4. la posizione delle singole piante monumentali di ulivo dovrà essere rilevata mediante l'impiego di ricevitore satellitare GPS differenziale e corretta in real time o in post processing. Il massimo errore tollerato nel rilevamento della posizione della pianta censita non potrà essere superiore ad 1 (un) metro;
  5. confronto dei dati catastali con i dati telerilevati tramite lo sviluppo di una procedura automatica per l'individuazione degli alberi secolari di ulivo;
  6. individuazione, laddove possibile, dell'altezza degli alberi tramite immagini telerilevate stereo;
  7. rivisitazione delle aree pilota, scelte su richiesta della Regione Puglia, tramite immagini satellitari ad alta risoluzione spaziale;
  8. valutazione preliminare sullo stato vegetativo, fitosanitario e manutentivo, utilizzando il dataset di immagini telerilevate nella componente NIR;
  9. valutazioni sullo stato vegetativo, fitosanitario e manutentivo; laddove sarà possibile si raccoglieranno informazioni/immagini storiche o relative alle tradizioni popolari;
  10. predisposizione adeguato *sistema informativo territoriale georeferenziato/database* per la raccolta delle informazioni richieste dalla scheda di rilevamento allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2008, n. 707;
  11. identificazione di ogni singola pianta di ulivo monumentale attraverso un codice (N\_Fg\_P\_cod\_ISTAT) dove tali sigle si devono riferire alle seguenti informazioni:
    - numero progressivo (N) della pianta. Il rilievo deve iniziare dal vertice a nord ovest della particella catastale in cui sono comprese le piante da censire;
    - numero di foglio di mappa (Fg);
    - numero di particella catastale (P);
    - codice ISTAT del Comune (cod\_ISTAT);
  12. identificazione del codice attraverso vernice indelebile rossa in prossimità del colletto della pianta censita. Ogni altro segno identificativo (es. cerchiatura a petto d'uomo con vernice) dovrà essere assolutamente evitato;
  13. adeguata documentazione fotografica in formato digitale per ciascun esemplare;
  14. tutte le informazioni raccolte in campo dovranno essere fornite in formato numerico strutturato in shape-file (\*.shp) con relativi attributi o data warehouse (\*.mdb) e confluire in un apposito *sistema informativo territoriale georeferenziato/database* oltre che essere riportate nelle schede in formato cartaceo;
  15. fornire gli shapefiles con l'ubicazione e le diverse caratteristiche individuate negli step precedenti delle singole piante censite sulla base delle ortofoto disponibili sul sito del Servizio Cartografico della Regione Puglia (<http://www.sit.puglia.it>); inviare i dati raccolti ed elaborati alla Regione Puglia con scadenza mensile.
- Il prodotto richiesto consisterà in uno o più dvd-rom, contenenti il data-base richiesto.



Tutta la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento sia in forma cartacea che informatica dovrà essere di esclusiva proprietà della Regione Puglia, Servizio Ecologia.

- Consegna del materiale

I dati e gli elaborati dovranno avere essere acquisiti, gestiti e consegnati secondo le modalità indicate dal responsabile di esecuzione del servizio e concordate con il comitato tecnico. Inoltre l'appaltatore dovrà presentare delle relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori.

L'attività di cui trattasi dovrà essere svolta in stretta sinergia con il Servizio Ecologia della Regione Puglia.

#### **Art. 4 Gruppo di lavoro e attrezzature**

Nell'Offerta tecnica dovrà essere illustrato il gruppo di lavoro che realizzerà il servizio, indicando per ciascun componente la qualifica, l'esperienza pregressa e il tipo di attività che ciascuno esperto svolgerà nell'esecuzione del servizio, specificando la presenza di donne, persone disabili, immigrate, allegando i rispettivi curricula vitae in originale, resi in formato europeo, corredati da documento di identità, datati e firmati dal soggetto che rende la dichiarazione e contenenti l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Inoltre dovrà precisarsi l'occupazione diretta e indotta generata dall'intervento, disaggregata per genere, e le soluzioni adottate per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli interventi da parte di persone con disabilità, non autosufficienti, stranieri.

Del gruppo di lavoro dovrà far parte, pena l'esclusione, un esperto senior con almeno 5/10 anni di esperienza nel settore della pianificazione territoriale o ambientale, che assumerà funzioni di coordinatore del gruppo.

Altresì dovranno essere descritte in modo dettagliato le attrezzature e gli strumenti di cui il soggetto proponente dispone e con cui intende eseguire l'attività.

#### **Art. 5 Cronoprogramma/Tempistica e numero di ulivi da censire**

L'Offerta tecnica dovrà contenere un cronoprogramma in cui saranno dettagliati i tempi di esecuzione delle attività, che dovranno essere svolte e completate entro e non oltre il **30.11.2011**.

#### **Art. 6 Comitato tecnico**

La realizzazione degli interventi oggetto della presente gara sarà seguita e coordinata da comitato tecnico appositamente costituito e nominato dal Dirigente del Servizio Ecologia. Comporranno tale organo:

- il Dirigente del Servizio Ecologia e/o un Suo delegato/a;



- il coordinatore/coordinatrice tecnico dell'aggiudicatario;
- un funzionario/a tecnico della Regione Puglia nominato in seno al personale del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuto alcun onere per le prestazioni.

Il Comitato tecnico avrà i seguenti compiti:

- rendere costante l'interazione tra stazione appaltante e aggiudicatario per quel che attiene agli aspetti amministrativi e tecnici, al fine di rendere più spedito e certo il processo di realizzazione del servizio;
  - individuare aree su cui condurre indagini pilota per testare l'efficacia dell'attività;
- individuazione delle priorità regionali di scelta delle aree di indagine in rapporto alle peculiarità del territorio;
- favorire l'acquisizione dei dati e informazioni pregresse in possesso della Regione Puglia, di altri EE.LL. o di altri soggetti privati;
  - indirizzare le diverse fasi di indagine e dettagliare i prodotti e servizi attesi;
  - analizzare e valutare le diverse informazioni progressivamente acquisite anche al fine di perfezionare la struttura del sistema e delle sue diverse forme di promozione;
  - fornire elementi di analisi e di proposta circa altre eventuali azioni da realizzare al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'art. 3 del presente Capitolato;
  - valutare le relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori redatte dall'aggiudicatario del servizio.

## **Art. 7 Modalità di pagamento**

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del finanziamento, con le seguenti modalità:

- A) Anticipazione, pari al 5% dell'importo di aggiudicazione del servizio finalizzata in via prioritaria all'applicazione da parte del soggetto beneficiario delle disposizioni nazionali in materia di anticipazione del prezzo d'appalto, su presentazione di specifica domanda di pagamento a seguito della stipula del contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio.
- B) successiva erogazione pari complessivamente al 20% dell'importo di aggiudicazione del servizio, sottratto l'importo di anticipazione già erogato di cui alla lettera A), previa approvazione da parte del Responsabile di esecuzione del servizio della relazione mensile;
- C) erogazioni successive pari al 20% dell'importo di aggiudicazione del servizio, fino al limite massimo 95% dell'importo stesso, previa approvazione da parte del Responsabile di esecuzione del servizio presentazione delle relazioni mensili;
- D) erogazione saldo finale nell'ambito del residuo 5% previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.



L'appaltatore, in virtù dell'art.22 L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare al Committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti. Detti elenchi saranno tempestivamente pubblicati a cura della S.A. sul portale della Regione Puglia.

Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 8 è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento.

#### **Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 9 Verifica finale**

A chiusura del presente affidamento l'appaltatore dovrà presentare

- una relazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante;
- una attestazione delle spese effettivamente sostenute, sottoscritte dal legale rappresentante legale;
- il prodotto finale del servizio.

A seguito della verifica della documentazione succitata e della regolare esecuzione del servizio, il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà alla erogazione del saldo finale.

#### **Art. 10 Vincoli dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento in cui essa si verifica.

#### **Art. 11 Obblighi ed oneri dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni**

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con il Servizio Ecologia;



- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Puglia o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Puglia e/o dell'appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.



L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

#### **Art. 12 Penalità**

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica e/o fissate di volta in volta con l'Amministrazione Regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore, l'applicazione di una penale, il cui importo è compreso tra un minimo di EURO 1.000,00 ed un massimo di EURO 10.000,00. L'anzidetta quantificazione sarà determinata in relazione alla gravità dell'inosservanza contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 13 Divieto di cessione del contratto**

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.



#### **Art. 14 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 15 Variazioni, recesso dal servizio e inadempienze**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.



Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 16 Clausola risolutiva espressa**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 5% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:



- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

#### **Art. 17 Risoluzione per inadempimento**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera h) dell'art.11 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorché l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 18 Diritti d'autore e proprietà delle risultanze**

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.



L'appaltatore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della Regione.

#### **Art. 19 Responsabilità**

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 20 Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

#### **Art. 21 Spese contrattuali**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

#### **Art. 22 Clausola finale**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel bando.